



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 09/04/2024

OGGETTO: DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL SECONDO IL MODULO DELL’”IN HOUSE PROVIDING”.

L’anno **duemilaventiquattro addì nove del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BENEDETTI GIOVANNI	Sindaco	X	
2.	PAPA ANDREA	Consigliere	X	
3.	LAURO CAMILLA	Consigliere	X	
4.	DAVIDE GOFFI	Consigliere	X	
5.	SEMINARIO ELISA	Consigliere	X	
6.	PODAVINI VALENTINA	Consigliere	X	
7.	SEMINARIO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8.	SEMINARIO VALENTINO	Consigliere		X
9.	BARBI GIOVANNI	Consigliere	X	

Presenti n.8 - Assenti n.1

Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica.

Assenti : nessuno.

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor **BENEDETTI GIOVANNI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 8 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL SECONDO IL MODULO DELL’”IN HOUSE PROVIDING”.

Il Sindaco illustra il punto numero otto dell’ordine del giorno precisando che la delibera conferma la scelta dell’affidamento del servizio di igiene urbana, servizio pubblico locale di rilevanza economica, mediante la formula dell’in house providing già percorsa nel 2018. Si sofferma sui presupposti di legge e sui vantaggi che l’affidamento diretto alla società partecipata consente di conseguire, come riportati nella relazione messa a disposizione dei consiglieri e allegata alla delibera. Appaiono fondamentali la tempestività dell’assistenza e la continua collaborazione sempre fornita dalla società. In accordo con Comunità Montana e gli altri comuni che affidano il servizio alla società, è stata valutata l’opportunità del superamento della gestione mista, che in questi anni è stata molto onerosa a causa della spesa per la riparazione dei cassonetti, ed il passaggio al porta a porta. L’amministrazione ha posto un’attenzione particolare al corretto conferimento dei rifiuti con l’applicazione delle sanzioni, che dall’inizio dell’anno sono 13, ma anche con interventi a scuola che hanno coinvolto i più piccoli. L’esperienza maturata è positiva.

Dichiarata aperta la discussione nessun consigliere chiede d’intervenire.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il D.Lgs. 03.06.2006 n. 152 avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 13.02.2014 "Criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", aggiornato con Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta della Repubblica Italiana n. 182 del 5 agosto 2022;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e ss.mm.ii.”;

- la delibera di Giunta regionale Lombardia n. 1990 del 20/06/2014 di approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti di durata decennale, successivamente aggiornato con DGR n. 6408 del 23/05/2022;
- la Legge n°205 del 27.12.2017 che attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- la normativa comunitaria e il D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.lgs. 201/2022 recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare gli artt. 14 “scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” e 17 “affidamento a società in house”;
- il D.Lgs. n°36/2023 recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con particolare riguardo all'art. 7;
- l'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che il servizio di Igiene Urbana, inteso come servizio di Raccolta dei rifiuti urbani differenziati e non, trasporto dei medesimi agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché di spazzamento delle strade e gestione del centro di raccolta, rientra tra le Attività soggette a specifica Regolazione da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente);
- che a mente dell'art. 200, d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- che in Regione Lombardia, alla luce delle previsioni di cui all'art. 200 comma 7 del D. Lgs. 152/2006, non si è ancora provveduto a delimitare gli ATO né a costituire l'autorità d'Ambito, né se ne intravede la delimitazione neppure a medio termine. Vengono attualmente individuati come ATO i singoli Comuni. Regione Lombardia, tuttavia, illustra nel suo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti le governance del sistema gestionale

indicando come perseguibile la strada dell'aggregazione di Comuni per l'affidamento e la gestione congiunta dei servizi;

- che l'art. 198 del citato d.lgs. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;
- che a mente dell'art. 14, commi 25 e seguenti, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e s.m.i.:
 - l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali rientra "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", è obbligatorio per l'ente titolare (commi 26 e 27);
 - i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28);

Ricordato:

- che l'esercizio in forma associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei Comuni è stato oggetto di ripetute proroghe, l'ultima delle quali nell'ambito del vigente "decreto milleproroghe" D.L. n. 215 del 30/12/2023, che ne ha differito al 31/12/2024 l'effettiva entrata in vigore;
- che ai sensi dell'art. 28, comma 1, del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267 del 2000, le Comunità Montane svolgono l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni;
- che l'art. 42 comma 2 lett. e) del citato testo unico n. 267 del 2000, annovera tra le competenze del Consiglio Comunale l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Ricordato:

- che l'Amministrazione Comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilabili, pulizia delle strade,

gestione del centro di raccolta) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica e di interesse generale, pertanto rientranti nell'ambito della recente normativa di cui al D.lgs. n. 201/2022 recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- che il Comune di Muscoline è socio di “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, società a totale capitale pubblico locale;
- che attualmente il servizio di igiene urbana è gestito dalla Società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, società in house del Comune, in virtù della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30/06/2017 con la quale tra l'altro era stata delegata la Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, a provvedere ad affidare in “house providing” alla società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, per conto del Comune, il servizio di gestione dei rifiuti e a provvedere in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti per il formale affidamento in house del pubblico servizio, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale e relativa scheda costi (preventivo di spesa);
- che, in particolare, la Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di Ente Capofila dell'Aggregazione Rifiuti e in base a quanto disposto dal Comune, con Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017 aveva affidato in “house providing” alla Società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, il servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Sabbia e Muscoline;
- che Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl attualmente svolge il servizio di igiene urbana nei Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno;
- che l'affidamento in house del servizio di igiene urbana risulta essere in scadenza al 31/12/2024;
- che, come previsto dall'Allegato A alla Deliberazione di ARERA n°385/2023/R/Rif del 03/08/2023, l'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente;
- che, vista l'imminente scadenza dell'attuale affidamento, questo Comune intende procedere al suo rinnovo con l'obiettivo di:
 - migliorare l'efficienza del servizio tramite un'attenta organizzazione delle risorse e dei servizi erogati;

- disporre di un’oculata gestione del servizio che possa comportare il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata sempre più elevati e di una percentuale di avvio al recupero sempre maggiore;
- erogare un servizio caratterizzato da un’elevata qualità tecnica e gestionale a favore delle utenze domestiche e non domestiche di tutto il territorio;
- valorizzare la qualità del servizio di igiene urbana, quale ulteriore elemento di promozione del territorio;
- introdurre nuove raccolte ed eventuali nuovi sistemi di raccolta al fine di massimizzare l’avvio a riciclo dei rifiuti;
- avere a disposizione un servizio molto solido ma, allo stesso tempo, molto flessibile in modo che possa essere adeguato alle esigenze che mutano nel tempo;

Ricordato:

- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, con Deliberazione di Assemblea n. 2188 del 05/05/2017, aveva approvato la “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, alla quale avevano aderito i Comuni dell’ambito territoriale della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché i comuni esterni di: Bedizzole - Borgosatollo - Botticino – Calvagese d/Riviera – Castelvoti - Castenedolo – Mazzano – Muscoline – Nuvolato – Nuvolera – Prevalle – Rezzato – Salò;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/02/2024, ha approvato la nuova “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2025-2034*”, destinata a costituire la nuova base giuridico-convenzionale dei servizi associati a valere dal 01.01.2025 in avanti, in luogo della attuale vigente convenzione-quadro in scadenza al 31.12.2024;
- che è stata approvata dal Comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale, la nuova “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2025-2034*”, che comprende tra le altre la funzione “*organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alle già menzionate Convenzioni, ha costituito l’Aggregazione per la gestione associata della funzione “*organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*” comprendente i 25 Comuni della Valle Sabbia, il Comune di Botticino, il Comune di Muscoline e il Comune di Rezzato;

Considerata e valutata la positiva esperienza pregressa nella gestione dei servizi in modo aggregato mediante la formula dell'”in house providing”, sicché si ritiene che la gestione del servizio di igiene urbana debba continuare ad essere esercitata in modo associato con la Comunità Montana di Valle Sabbia, al fine di migliorarne l'efficienza, incrementarne il livello di informatizzazione, beneficiare di economie di scala e al fine di potersi avvalere di una struttura che consenta di monitorare, controllare e adeguare il servizio in base alle reali necessità dell'Ente. In particolare, favorire la gestione associata e le forme aggregative tra i Comuni evita la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, realizzando così economie di scala idonee a massimizzarne l'efficienza. Questo risponde anche alle previsioni dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 e ai modelli di governance indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lombardia;

Dato altresì atto:

- che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del previgente Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 - relativo al regime speciale degli affidamenti in house, istitutivo dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5, la Comunità Montana ha presentato all'ANAC domanda di iscrizione per gli affidamenti diretti alle proprie Società;
- che con Deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1076 in data 21/11/2018 Comunità Montana di Valle Sabbia veniva formalmente iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;
- che dal 01/07/2023 non è più operativo l'elenco delle società in house gestito da ANAC, previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto abrogato dall'art.226 c.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto:

- Che questo Comune intende confermare e proseguire nella gestione del servizio di igiene urbana mediante la forma dell'”in house providing” con la propria Società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” e in forma associata tramite l'ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia in quanto, come già ampiamente e positivamente riscontrato dal Comune nell'ambito dell'attuale esperienza di gestione del servizio mediante la formula dell'”in house providing”;
- la peculiare esigenza di adattabilità che connota in maniera netta il servizio di gestione dei rifiuti urbani richiede specularmente che anche il modulo gestionale sia contraddistinto dalle medesime caratteristiche. Sotto questo profilo il modulo più idoneo a tali fini è

indubbiamente quello della società in house, che proprio grazie ai poteri di controllo analogo consente al singolo ente locale di intervenire nella maniera più semplice e immediata sulla conformazione e sui livelli del servizio. Appunto adattandosi all'evoluzione dei bisogni da gestire, ma anche intervenendo attivamente come fattore in grado di indurre gli utenti a comportamenti virtuosi. Altrettanta adattabilità non può invece essere garantita dall'appalto/concessione a terzi, dove l'ente locale si trova a essere vincolato dalle condizioni contrattuali e di capitolato stabilite in sede di confronto concorrenziale;

- è possibile modificare e ridurre agevolmente le frequenze di raccolta qualora nel tempo si renda necessario, consentendo al Comune di ottimizzare ogni anno il servizio ed ottenere così il massimo risparmio sui costi di raccolta;
- è possibile migliorare nel tempo i servizi erogati e modificarli adattandoli alle effettive esigenze dei cittadini e del territorio;
- è possibile favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale;
- consente di migliorare l'efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dall'Ente, il tutto nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- consente, grazie alla gestione in forma associata con la Comunità Montana, di avere una gestione unitaria sia del servizio rifiuti che della TARI grazie all'Aggregazione Rifiuti istituita presso la Comunità Montana;
- che il modello in house providing coniuga una più efficace e penetrante forma di controllo dell'Ente sulla gestione del servizio con una logica privatistica ed industriale nella gestione operativa del servizio;
- che il modello gestionale dell'”in house” è in linea con gli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, nella misura in cui è ritenuta in grado di incrementare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza con l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dei servizi medesimi;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia nell'ambito della ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per conto dei Comuni Aggregati, ha approvato con Deliberazione di Assemblea n°46 del 20/12/2023 la relazione sull'assetto della società partecipata SAE SRL al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 201/2022, trasmessa anche al Comune. In tale relazione sono state valutate positivamente le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata SAE Srl;

Dato atto:

- che l'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 prevede:

“2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”.

- che l'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 prevede:

“Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”;

- che l'art. 7 del d.lgs. 36/2023 prevede *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso*

l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche ...”;

- che la Comunità Montana di Valle Sabbia, tramite l’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti e in collaborazione con gli uffici comunali, ha:
 - effettuato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 201/2022, le necessarie valutazioni e verifiche di ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa la scelta della modalità di gestione “in house” del servizio di igiene urbana, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale, trasfuse nell’Allegata “*Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l’affidamento*” (**allegato 1**);
 - effettuato, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 201/2022 ed anche ai fini dell’apparato motivazionale di cui all’art. 7 del d.lgs. 36/2023, le necessarie valutazioni e verifiche circa il mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio e la verifica dei benefici per la collettività derivanti dalla gestione “in house” con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. Valutazioni trasfuse nell’Allegata “*Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l’affidamento*” (**allegato 1**);
 - elaborato il Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio (**allegato 2**), che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico per il Comune;
 - elaborato la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, allegata al Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - verificato lo statuto della società “*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*” (**allegato A alla Relazione illustrativa**), con le disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016, Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica, e alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di settore per le società “in house providing”;

- elaborato lo Schema di “*CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA E LA SOCIETA' "SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BAGOLINO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, CASTO, GAVARDO, IDRO, LAVENONE, MURA, MUSCOLINE, ODOLO, PAITONE, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, PRESEGLIE, PROVAGLIO VAL SABBIA, ROÈ VOLCIANO, REZZATO, SABBIO CHIESE, SERLE, TREVISO BRESCIANO, VALLIO TERME, VESTONE, VILLANUOVA SUL CLISI E VOBARNO*” (allegato B alla Relazione illustrativa), in conformità con lo schema tipo approvato da ARERA con Deliberazione n°385/2023/R/Rif del 03/08/2023;

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 201 del 23/12/2022 e dello schema di contratto redatto in conformità a quanto stabilito da ARERA con Deliberazione n°385/2023/R/Rif del 03/08/2023, il Quadro Economico allegato alla Presente è costituito dal Piano Economico Finanziario di Affidamento per il periodo 2025-2032 (Allegato 3 – Piano Economico Finanziario di Affidamento), redatto in conformità con quanto richiesto dal Decreto medesimo e asseverato da Epyon Asseverazioni Srl. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento consente l'individuazione dei Costi che il Gestore prevede di sostenere e la quantificazione dei Ricavi determinata attraverso l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti nella sua ultima formulazione, sia complessivamente che per singolo Comune;
- che, al solo fine di facilitare la comprensione dei costi del servizio per l'Ente (che costituiscono i ricavi del Gestore), è stata predisposta una “Scheda Costi” del Comune che rispecchia nel totale quanto derivante dal Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al punto precedente;

Precisato che questo Comune ritiene di condividere, approvare integralmente e di far propri:

- a) il contenuto, la motivazione analitica e le conclusioni della “*Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l'affidamento*” (allegato 1), anche in ordine alle finalità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 e all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 circa la sussistenza dei presupposti tecnici,

giuridici, economico-finanziari e gestionali dell'affidamento in house, ritenendosi qui richiamato e condiviso:

- quanto al Capitolo 1 della detta Relazione, in ordine al modello gestionale prescelto;
 - quanto al Capitolo 3 della detta Relazione, in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" a SAE Srl;
 - quanto al Capitolo 5 della detta Relazione, in ordine all'analisi del modello organizzativo e alle caratteristiche del servizio;
 - quanto al Capitolo 7 della detta Relazione, in ordine alla qualità e caratteristiche tecniche del servizio erogato da SAE Srl;
 - quanto al capitolo 8 della detta Relazione, in ordine alla congruità economica e finanziaria derivante dall'affidamento in house del servizio a SAE Srl;
 - quanto al capitolo 9 della detta Relazione, in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dell'affidamento in house;
 - quanto al capitolo 11 della detta Relazione, in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, in particolare in termini di flessibilità delle prestazioni erogate dal gestore;
- b) il Capitolato tecnico prestazionale del servizio (allegato 2), dando atto che il medesimo è conforme alle opzioni espresse in ordine al contenuto e ai livelli di servizio prescelti dall'Ente;
- c) la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune, allegata al Capitolato Tecnico Prestazionale;
- d) lo Schema di *"CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA E LA SOCIETA' "SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BAGOLINO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, CASTO, GAVARDO, IDRO, LAVENONE, MURA, MUSCOLINE, ODOLO, PAITONE, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, PRESEGLIE, PROVAGLIO VAL SABBIA, ROÈ VOLCIANO, REZZATO, SABBIO CHIESE, SERLE, TREVISO BRESCIANO, VALLIO TERME, VESTONE, VILLANUOVA SUL CLISI E VOBARNO"* (allegato B alla Relazione illustrativa)
- e) il Piano Economico Finanziario di Affidamento per il periodo 2025-2032 (Allegato 3), per quanto di competenza del Comune, ed in particolare la "Scheda Costi" e il Piano Economico Finanziario del Comune relativi al servizio di igiene urbana (allegato 4);

Dato atto che:

- la *“Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l'affidamento”* verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito Amministrazione Trasparente e sarà trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico nella sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»;;
- tale Relazione è stata oggetto di analisi tecnico-giuridica da parte di professionista esterno – Avvocato Enzo Robaldo che in data 27/02/2024 ha reso relativo parere dal quale si evince la coerenza dei supporti motivazionali a corredo dell'affidamento “in house providing” nonché la conferma dei presupposti per il ricorso a tale modalità di affidamento del servizio;
- tale Relazione è altresì stata oggetto di preventiva condivisione con tutti i Funzionari Tecnici dei Comuni interessati che, alla riunione all'uopo svoltasi in data 26/02/2024, hanno confermato unanimemente la condivisione in linea tecnica della Relazione stessa.

Valutate positivamente nel loro complesso, e nell'ottica globale risultante dalla qui integralmente richiamata relazione redatta ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17 del D. Lgs n. 201/2022, la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi rilevati sul territorio, ai positivi risultati raggiunti e previsti in termini di qualità del servizio erogato, di raccolta differenziata e di tutela ambientale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'affidamento del servizio di igiene urbana mediante il modello dell'“in house providing” per la particolare configurazione adottata, per i soddisfacenti risultati ottenuti dalla Società SAE Srl in termini di efficacia e di qualità del servizio e per la economicità del servizio offerto a costi congrui con il mercato, come confermato dalla disamina svolta nella relazione allegata;

Considerato:

- che questo Comune intende conferire e gestire in forma associata con la Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della *“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2025-2034”*, il servizio di igiene urbana come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e con gli elementi economici riportati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- che i costi per la gestione in forma associata del servizio di igiene urbana, sulla base dei documenti sopra richiamati, verranno inseriti nel bilancio della Comunità Montana di Valle Sabbia e saranno sostenuti dal Comune in base alla conformazione ed al livello di servizio prescelto. Il Comune provvederà pertanto a trasferirli alla Comunità Montana in base a

quanto previsto nella “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*” e nei conseguenti Documenti Progettuali dell’Aggregazione;

Dato atto che, d’intesa con tutti i Comuni interessati, si intende delegare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*” e nell’ambito della “*Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*”, tutti gli adempimenti per il formale affidamento “in house” del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani a favore di “*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*”, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio, in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale e Piano Economico Finanziario di Affidamento;

Visti:

- lo statuto della società “*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*” (allegato A alla Relazione illustrativa);

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
- il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 2 aprile 2024 (prot. 1528 del 03.04.2024) che si allega, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 3) del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti unanimi favorevoli espressi da otto consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di conferire alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell’ambito della “*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2025-2034*”, il servizio di igiene urbana come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e con gli elementi economici riportati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento.
2. Di prendere atto e per quanto di competenza di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale che individua le caratteristiche tecniche e le modalità di espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune (allegato 2).

3. Di approvare la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune, allegata al Capitolato Tecnico Prestazionale (allegato D al Capitolato).
4. Di approvare lo Schema di “CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA E LA SOCIETA’ “SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L.” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BAGOLINO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, CASTO, GAVARDO, IDRO, LAVENONE, MURA, MUSCOLINE, ODOLO, PAITONE, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, PRESEGLIE, PROVAGLIO VAL SABBIA, ROÈ VOLCIANO, REZZATO, SABBIO CHIESE, SERLE, TREVISO BRESCIANO, VALLIO TERME, VESTONE, VILLANUOVA SUL CLISI E VOBARNO” (allegato B alla Relazione illustrativa), dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per conto del Comune.
5. Di approvare il Piano Economico Finanziario di Affidamento per il periodo 2025-2032 (Allegato 3), per quanto di competenza del Comune, ed in particolare la “Scheda Costi” e il Piano Economico Finanziario relativi al servizio di igiene urbana che verrà erogato nel Comune (allegato 4).
6. Di prendere atto e per quanto di competenza approvare la *“Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, e motivazione qualificata per l’affidamento”* (allegato 1), in ordine alle finalità di cui all’art. 14 del D. Lgs. 201/2022, all’art. 17 del D. Lgs. 201/2022 e all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento in house del servizio.
7. Di condividere le valutazioni effettuate nella Relazione di cui al punto precedente e assentire all’affidamento in “house providing” alla società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” del servizio di igiene urbana alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al Capitolato tecnico Prestazionale dei servizi (allegato 2) e al Piano Economico Finanziario di Affidamento (allegato 3).
8. Di delegare la Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di ente Capofila dell’Aggregazione Rifiuti e in base alla *“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2025-2034”*, a procedere con l’affidamento in “house providing” alla società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, per conto del Comune, del servizio di gestione dei rifiuti in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale e al Piano

Economico Finanziario di Affidamento, e a provvedere in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti, compresa la sottoscrizione del contratto.

9. Di dare mandato alla Giunta di richiedere e negoziare in futuro, qualora lo si ritenga opportuno, con Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl e tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia, l'attivazione di modalità alternative di espletamento del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, al fine di poter fruire dell'evoluzione tecnologica e di assicurare la massima tutela dell'ambiente e dell'igiene ambientale e di perseguire prioritariamente, in conformità al disposto dell'art. 179 D. Lgs. 152/2006, la prevenzione e la riduzione nella produzione dei rifiuti mediante il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo dei rifiuti e all'incremento e al miglioramento della raccolta differenziata; ciò a condizione che l'eventuale conseguente variazione nei costi annui sia contenuta entro il limite del 10% del corrispettivo contrattuale dell'anno precedente, riservandosi il Consiglio ogni decisione concernente variazioni superiori al suddetto limite massimo del 10%.
10. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del revisore dei conti (allegato 5) nonché i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (allegati 6 e 7).
11. Di demandare ogni altro adempimento conseguente, ivi compresi gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione, al responsabile del servizio interessato.
12. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022, oltre che alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli adempimenti di competenza.

Indi con successiva e separata votazione in forma palese (alzando la mano), stante la necessità di provvedere con celerità agli adempimenti prodromici necessari alla attivazione del servizio in premessa, ivi incluse le comunicazioni ad ANAC ed agli altri enti coinvolti nel procedimento, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da otto consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL SECONDO IL MODULO DELL’”IN HOUSE PROVIDING”.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 04/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RIZZI RENATO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- ☐ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Muscoline, 04/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 16 aprile 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **13 maggio 2024**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA